

Legge regionale 04 agosto 1986, n.34

Contributi regionali per opere pubbliche ai sensi del D.L. n. 318/1986

ARTICOLO 1

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'art. 10 del decreto - legge n. 318 del 1/7/1986 il Consiglio regionale approva un programma di opere pubbliche.
2. Per la realizzazione delle opere comprese in tale programma, la Regione concede un contributo in conto capitale pari al 5% del mutuo assentito dalla Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento delle singole opere.
3. Il contributo sarà erogato, in una unica soluzione sulla base della comunicazione dell'adesione di massima al mutuo manifestata dalla Cassa Depositi e Prestiti.
4. Tale contributo sarà concesso anche per le opere il cui importo dovesse eccedere i limiti finanziati di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto - legge n. 318 del 1/7/1986, a condizione che la Cassa Depositi e Prestiti conceda il relativo mutuo entro il 31/12/1986.

ARTICOLO 2

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge previsti in L. 9.498.950.000 si fa fronte con il fondo di L. 12 miliardi stanziato per l'anno 1987 ai fini del bilancio pluriennale 1986/88, sul capitolo corrispondente al cap. 13200 del bilancio di previsione 1986 e allocati per l'anno 1987 al programma 1.3 codice 2.2. A., sul quale sono ammissibili obbligazioni pluriennali di spesa ai sensi degli articoli 10 e 23 della LR 6/5/1986, n. 23.